Noi sosteniamo il valore delle nostre professioni.

 $ssc \cdot spr \cdot spaed \cdot spham \cdot asppp$



Convenzione

per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione









I Contraenti e campo di applicazione

Art. 1 Contraenti e campo di applicazione

Le associazioni padronali del settore alberghiero-esercentesco

- · hotelleriesuisse
- GastroSuisse
- · Swiss Catering Association (SCA) da una parte, e l'organizzazione professionale per impiegati e apprendisti
- · Hotel & Gastro Union dall'altra parte, concordano le seguenti disposizioni minime sulle condizioni di lavoro e sul salario degli apprendisti nel settore alberghiero-esercentesco come pure la loro attuazione.

Art. 2 Campo di applicazione

- 1. La presente convenzione si applica a tutti gli apprendisti che sono occupati in un'azienda associata alle associazioni padronali di cui all'art.1.
- Le disposizioni della presente convenzione costituiscono parte integrante del contratto di tirocinio stipulato fra l'apprendista e il datore di lavoro nella sua qualità di formatore (maestro di tirocinio).

Art. 3 Accordi deroganti

Nel contratto di tirocinio sono ammessi accordi deroganti alla presente convenzione unicamente nella misura in cui creano condizioni più vantaggiose per l'apprendista.

II Salario

Art. 4 Salario minimo

- 1. I salari minimi per gli apprendisti del settore alberghiero e della ristorazione svizzero, si applicano a tutti coloro che seguono una formazione professionale di base secondo la legge sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002.
- 2. Formazione di base di 3 anni con attestato federale di capacità (AFC)¹, con o senza maturità professionale (MP):
 - · Nel 1° anno CHF 1 020.-
 - · Nel 2° anno CHF 1 300.-
 - · Nel 3° anno CHF 1 550.-
- 3. Formazione di base di 2 anni con certificato federale di formazione pratica (CFP) 1:
 - · Nel 1° anno CHF 1 020.-
 - · Nel 2° anno CHF 1 300.-
- 4. Apprendisti che, dopo la formazione professionale di base con certificato federale di formazione pratica (CFP), proseguono una formazione professionale di base ridotta con attestato federale di capacità (AFC):
- · 1° anno della seconda formazione di base ridotta CHF 1 300.-
- · 2° anno della seconda formazione di base ridotta CHF 1 550.-
- 5. Apprendisti che, dopo la formazione professionale di base con attestato federale di capacità (AFC), proseguono una formazione professionale di base ridotta con attestato federale di capacità (AFC):
- · 1° anno della seconda formazione di base ridotta CHF 1 550.-
- · 2° anno della seconda formazione di base ridotta CHF 1 750.-

- 6. Apprendisti che beneficiano di una buona cultura generale (per es. collegio) che seguono una formazione di base ridotta con attestato federale di capacità (AFC):
- · 1° anno della seconda formazione di base ridotta CHF 1 300.-
- · 2° anno della seconda formazione di base ridotta CHF 1 550.-
- 7. Apprendisti che, dopo la formazione di base con attestato federale di capacità (AFC), proseguono una formazione di specializzazione con attestato federale di capacità (AFC):
- · Formazione di specializzazione CHF 1 750.-
- 8. I salari minimi di cui ai capoversi 1-7 comprendono la retribuzione e le eventuali spese forfettarie, secondo la legge cantonale. Di regola, le spese forfettarie sono esenti dagli oneri sociali, salvo diversa disposizione.

Art. 5 Pagamento del salario

- 1. Il salario deve essere pagato al più tardi l'ultimo del mese.
- 2. Contemporaneamente l'apprendista dovrà ricevere un conteggio-salario dettagliato.

Art. 6 Deduzioni

- 1. Dal salario possono essere fatte le seguenti deduzioni:
 - · Contributi AVS/AI/IPG/AD
 - · Premi di assicurazione
- · Premi per istituti di previdenza
- · Affitto per l'alloggio e costi del vitto
- · Anticipi di salario
- · Risarcimento danni
- · Imposta alla fonte
- 2. Il diritto di trattenuta dei contributi dell'apprendista per le assicurazioni AVS/AI/IPG/AD, per l'assicurazione malattia e infortuni nonché per la previdenza professionale si prescrive dopo due mesi.

¹ per esempio: Cuoco/cuoca AFC, addetta/o di cucina CFP; cuoco/cuoca dietico/a AFC, impiegato/a di ristorazione AFC, addetto/a di ristorazione CFP, impiegato/a d'albergo AFC, addetto/a d'albergo CFP, impiegato/a d'economia domestica AFC, addetta/o d'economia domestica CFP; impiegato/a di commercio AFC, impiegata/o in comunicazione alberghiera AFC, impiegata/o di gastronomia standardizzata AFC

III Orario lavorativo e controllo

Art. 7 Durata media del lavoro settimanale

- La durata media del lavoro settimanale, compreso il tempo di presenza, è al massimo di
 - · 42 ore a settimana
 - · 43,5 ore a settimana nelle aziende stagionali secondo l'allegato
- · 45 ore a settimana nelle piccole aziende secondo l'Allegato
- 2. Il tempo per la consumazione dei pasti non è considerato tempo di lavoro. Esso è di almeno mezz'ora per pasto. Se l'apprendista deve rimanere a disposizione del datore di lavoro durante il tempo consacrato alla consumazione dei pasti, tale tempo è considerato tempo di lavoro.

Art. 8 Attribuzione della scuola, ore consecutive e supplementari

- 1. L'insegnamento obbligatorio, di cui all'art. 9, deve essere conteggiato nella durata del lavoro.
- 2. Durante una giornata lavorativa il datore di lavoro è tenuto a occupare l'apprendista per almeno 4 ore di seguito. Ove l'apprendista venga occupato per un tempo inferiore, sono da considerare come effettuate 4 ore lavorative.
- 3. Le ore lavorative effettive eccedenti la durata media del lavoro sono da considerare ore straordinarie. Le ore di lavoro straordinarie devono sempre essere compensate con ore di libero.

Art. 9 Scuola professionale, corsi intercantonali e corsi interaziendali

- La scuola professionale, i corsi intercantonali ed i corsi di introduzione vengono conteggiati nelle ore lavorative come segue:
- · 1 giorno intero di scuola (mattino e pomeriggio) equivale a un intero giorno lavorativo.
- · 1 mezza giornata di scuola (mattino o pomeriggio) equivale a metà giorno lavorativo.
- 2. Nei giorni interi di scuola l'apprendista non può essere impiegato nell'azienda.

Art. 10 Piano di lavoro e controllo del lavoro

- Il datore di lavoro é tenuto ad allestire con almeno due settimane d'anticipo piani di lavoro per periodi non inferiori a due settimane.
- L'apprendista é tenuto ad annotare le ore di lavoro e di riposo nell'apposito libretto di controllo. Esso deve essere controllato e firmato settimanalmente dal superiore, mensilmente dal formatore.
- 3. Se i responsabili non rispondono ai loro doveri di controllo e di firma, il libretto di controllo dell'apprendista è ammesso come prova in caso di litigio.

IV Vacanze

Art. 11 Vacanze

L'apprendista ha diritto a 5 settimane di vacanza (ossia 2,92 giorni civile al mese).

V Vitto e alloggio

Art. 12 Alloggio

- 1. Ove il datore di lavoro metta a disposizione dell'apprendista un alloggio, dovrà essere stipulato un apposito accordo scritto.
- 2. In assenza di un accordo scritto, per l'affitto si applicano i parametri AVS, attualmente CHF 11.50 al giorno (stato al 1º gennaio 2007).
- 3. Durante il tirocinio il contratto d'affitto può essere consensualmente modificato.
- 4. Il contratto d'affitto cessa in ogni caso al temine del rapporto di tirocinio. Durante il periodo di validità del contratto di tirocinio, il contratto d'affitto, riservati i termini fissati dal diritto obbligazionario, può essere disdetto in ogni momento.

Art. 13 Vitto

- I costi del vitto (colazione, pranzo, cena) devono essere concordati per iscritto tra il datore di lavoro e l'apprendista. A tale scopo le organizzazioni di categoria forniscono appositi moduli.
- 2. In assenza di un accordo scritto, si applicano i parametri AVS, attualmente al giorno CHF 3.50 per la colazione, CHF 10.- per il pranzo e CHF 8.- per la cena (stato al 1° gennaio 2007). Possono essere conteggiati solo i pasti effettivamente consumati.

- Ove venga fissato un importo forfettario, dovranno essere considerati i giorni settimanali di libero, di vacanza, di scuola, ecc. durante i quali i pasti non vengono di regola consumati nell'azienda.
- 4. Durante il tirocinio l'accordo scritto di vitto può essere consensualmente modificato.

VI Entrata in vigore e disdetta

Art. 14 Disdetta

- Le parti possono disdire la presente convenzione per la fine di un anno di tirocinio mediante lettera raccomandata, rispettando il termine di disdetta di un anno.
- Entro tre mesi dalla notifica di proposte di revisione, le organizzazioni di categoria iniziano le trattative per la revisione della convenzione.

Art. 15 Entrata in vigore e disposizioni transitorie

- Questo accordo entra in vigore per i nuovi contratti di apprendistato, all'inizio dell'anno di apprendistato 2007/2008.
- 2. I contratti di apprendistato esistenti al momento dell'entrata in vigore di questo accordo, restano applicabili fino alla fine dell'apprendistato.

9

3

VII Disposizioni finali

Art. 16 Delegazione paritetica

Con il compito di trattare le questioni concernenti l'interpretazione, le proposte di modifica, l'applicazione e il rispetto della convenzione, le associazioni contraenti costituiscono una delegazione paritetica composta di 6 rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro e 6 rappresentanti della Hotel & Gastro Union.

Art. 17 Riserva di ulteriori prescrizioni

- 1. In riferimento ai giorni di riposo e festivi, ai giorni di libero pagati, agli indumenti, vestiti e attrezzi di lavoro nonché alle assicurazioni sociali, il trattamento riservato agli apprendisti non può essere meno vantaggioso di quello previsto per gli altri impiegati dell'azienda.
- 2. Sono riservate ulteriori disposizioni legali.

Allegato

I Piccole aziende

Sono considerate piccole aziende le aziende in cui, oltre al datore di lavoro, sono impiegati permanentemente al massimo 4 collaboratori (compresi I familiari).

II Aziende stagionali

Sono considerate aziende stagionali:

- 1. le aziende aperte soltanto in determinati periodi dell'anno e con uno o più periodi di alta stagione.
- 2. le aziende aperte tutto l'anno e con uno o più periodi di alta stagione di una durata complessiva minima di 3 e massima di 9 mesi conformemente a quanto segue:

sono periodi di alta stagione i mesi in cui la cifra d'affari mensile media è superiore alla cifra d'affari media di tutto l'anno; la cifra d'affari mensile media dei mesi di alta stagione deve essere di almeno il 35% superiore alla cifra d'affari mensile media degli altri mesi.

Per la concessione di un permesso come azienda stagionale valgono le condizioni di cui all'allegato 1 del CCNL (stato al 1.1.2012. 1ª edizione).

GastroSuisse

Blumenfeldstrasse 20 Casella postale · 8046 Zurigo Tel. 0848 377 111 · Fax 084 837 71 12 www.gastrosuisse.ch

hotelleriesuisse

Monbijoustrasse 130 Casella postale · 3001 Berna Tel. 031 370 41 11 · Fax 031 370 44 44 www.hotelleriesuisse.ch

Hotel & Gastro Union

Adligenswilerstrasse 29/22 Casella postale 3027 · 6002 Lucerna Tel. 041 418 22 22 · Fax 041 412 03 72 www.hotelgastrounion.ch

SCA Swiss Catering Association

Flüelastrasse 51 Casella postale · 8047 Zurigo Tel. 044 388 35 35 · Fax 044 388 35 36 www.swisscatering.ch

